



**Direzione Centrale**

*Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro*

*Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)*

**ORDINANZA N. 007 DEL 26 GENNAIO 2017**

**Oggetto:** Esercizio di raccolta scommesse in Napoli alla via Alessandro Poerio n. 56.  
Titolare: Borriello Ciro. **Chiusura definitiva dell'attività**

*Il Responsabile del Servizio Sportello unico per le attività produttive*

**Premesso**

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale sulle sale da gioco e i giochi leciti, il cui art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento dispone: “1. *L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977. 2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale”;*

che, per quanto sopra, il rilascio da parte dell'Autorità di P.S. della licenza di cui all'art. 88 TULPS non costituisce autonomo titolo per l'esercizio dell'attività delle agenzie per la raccolta di scommesse e delle sale VLT, essendo comunque necessario il rilascio di autorizzazione da parte del Comune;

che il Commissariato P.S. Vicaria Mercato, Ufficio Polizia Amministrativa della Questura di Napoli, comunicava allo scrivente, con nota Cat. 11.E/16 del 22/08/2016, l'avvenuto rilascio di licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS per l'esercizio di raccolta scommesse in Napoli alla via A. Poerio, 56, intestata al sig. Borriello Ciro, nato a Napoli il 29/06/1986, omettendo di precisare che la licenza era rilasciata al Borriello Ciro in qualità di legale rappresentante della società “Play79 srl”, P.Iva 07540631210 e senza allegare il provvedimento di licenza;

che con nota prot. PG/2016/712237 del 10/09/2016 l'U.O. San Lorenzo del Servizio Autonomo Polizia Locale comunicava che l'attività di raccolta scommesse esercitata alla via A. Poerio, 56 non si trova alla prescritta distanza minima dai seguenti luoghi/strutture: - luoghi di culto (chiesa di Santa Caterina a Formiello); - strutture ricettive (hotel S. Giorgio); - giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati (Porta Capuana);

che a questo SUAP non è mai pervenuta da parte del sig. Borriello Ciro, in qualità di



legale rappresentante della società "Paly79 srl", domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di sala scommesse a norma dell'art. 7 del Regolamento comunale;

che, pertanto, l'esercizio dell'attività della sala scommesse in questione debba essere considerato abusivo, in quanto svolto in difetto di autorizzazione;

che questo ufficio, con provvedimento n. 002 del 9 novembre 2016, ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento finalizzato alla chiusura definitiva dell'attività di sala scommesse, e nel contempo ha disposto la misura cautelare della chiusura temporanea per giorni trenta, a partire dalla data di notifica da parte della Polizia Locale, del predetto esercizio di sala scommesse sito in Napoli alla via A. Poerio, 56, avvisando della possibilità di presentare a questo SUAP memorie scritte e documenti entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della predetta ordinanza;

#### **Preso atto**

che il provvedimento n. 002 del 9 novembre 2016 è stato notificato all'interessato in data 16/11/2016, come risulta dalla relata di notifica agli atti di questo ufficio, trasmessa dalla U.O. San Lorenzo del Servizio Autonomo Polizia Locale con nota prot. 938342 del 24/11/2016;

che il sig. Borriello Ciro, in qualità di legale rappresentante della società "Play79 srl", ha presentato memorie difensive, acquisite in data 5/12/2016 con prot. 968287 e in data 28/12/2016 con prot. 1028958 e prot. 1029016;

#### **Considerato**

che le stesse non siano da ritenersi meritevoli di accoglimento in quanto:

– la citata Ordinanza n. 002 del 9 novembre 2016 è stata emessa nei confronti del sig. Borriello Ciro sulla base delle informazioni acquisite dal Commissariato Vicaria-Mercato della Questura di Napoli che, con la nota Cat. 11.E/16 del 22/08/2016 di cui in premessa, comunicava l'avvenuto rilascio di licenza ex art. 88 TULPS al sig. Borriello Ciro, senza specificare che lo stesso risultava titolare dell'attività in qualità di legale rappresentante della società "Paly79 srl";

– la licenza di esercizio dell'attività di raccolta scommesse alla via A. Poerio, 56 è stata rilasciata dalla Questura di Napoli in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Regolamento sale da gioco e giochi leciti, approvato con Deliberazione di C.C. 21.12.2015, n. 74 e, invero, nella medesima licenza, allegata alle memorie difensive presentate con prot. 968287 del 5/12/2016, -ed in tal modo pervenuta allo scrivente Servizio- è riportato quanto segue: *"La presente autorizzazione deve intendersi rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme locali in tema di distanze minime tra le sale da gioco ed i luoghi considerati sensibili. Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco*



*pubblico contenuto nel Regolamento Comunale approvato con Delibera consiliare del Comune di Napoli , nr. 74 del 21.12.2015, della presente licenza viene data comunicazione al Comune di Napoli. ”.*

#### **Ritenuto**

che, alla luce di quanto sopra, oggi il procedimento debba concludersi con la chiusura definitiva dell'attività di sala scommesse in argomento, stante il dato inequivocabile dell'assenza del requisito localizzativo prescritto dall'art. 6 del Regolamento comunale e della mancata domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio prescritta dal successivo art. 7;

#### **Visto**

gli artt. 17- bis e 17-ter del TULPS, approvato con R.D. 773/1931;  
l'art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;  
la legge 689/1981;  
l'art. 107 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;  
il Regolamento comunale sulle sale da gioco e i giochi leciti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015;

Salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, e per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

### **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono espressamente riportati, la **chiusura definitiva**, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del competente organo di Polizia Locale, dell'esercizio di **sala scommesse** sito in Napoli alla **via A. Poerio, 56** condotto dal sig. **Borriello Ciro**, nato a Napoli il 29/06/1986, in qualità di legale rappresentante della società **“Play79 srl”**, P. Iva 07540631210.

### **AVVISA**

- che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;



- la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, per la notifica all'interessato e la vigilanza circa la puntuale esecuzione di quanto sopra;

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla ricezione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

*Sottoscritta digitalmente da*

Il dirigente

dott.ssa Egeria Natilli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.